

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSI, PEZZONI, RANIERI, ALOISIO, ANGELINI, BANDOLI, BARTOLICH, BIASCO, BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CARUANO, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, FURIO COLOMBO, CORDONI, CORSINI, CRUCIANELLI, DAMERI, DEBIASIO CALIMANI, DE PICCOLI, DE SIMONE, DEDONI, DI BISCEGLIE, DI CAPUA, DI STASI, DOMENICI, DUCA, EVANGELISTI, FAGGIANO, FREDDA, MARCO FUMAGALLI, GASPERONI, GIACCO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI, GUERRA, GUERZONI, INNOCENTI, IOTTI, FRANCESCA IZZO, LABATE, LEONI, LENTO, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MANZINI, MARIANI, MASELLI, MELANDRI, MIGLIAVACCA, NARDONE, OCCHIONERO, OLIVIERI, PANATTONI, PENNA, PETRELLA, PITTELLA, RAFFAELLI, RAFFALDINI, RUBERTI, RUFFINO, RUZZANTE, SALVATI, SERAFINI, SETTIMI, SIGNORINO, SODA, SOLAROLI, SPINI, TARGETTI, TATTARINI, TRABATTONI, TURCI, VANNONI, ZAGATTI, ZANI

Riforma della politica di cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 22 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge di riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) presentata dal gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo nasce dalla profonda convinzione che per l'Italia sia imprescindibile un'articolata politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS). Tale convinzione deriva dalle crescenti responsabilità internazionali del no-

stro Paese e dalla sua posizione di frontiera nei confronti delle aree di povertà e instabilità.

L'attuale paralisi della cooperazione allo sviluppo italiana e la drastica riduzione di risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo, benché spiegabili da una serie di fattori, tra cui i problemi della gestione stessa della cooperazione, debbono

essere superate in tempi brevi affinché il nostro Paese possa affrontare, adeguatamente al suo ruolo internazionale, le numerose sfide che comportano le nuove dimensioni dei rapporti fra il nord e il sud del mondo.

L'Italia deve poter sviluppare pienamente una politica che le permetta di partecipare attivamente agli sforzi della comunità internazionale per la costruzione di un partenariato globale fra i Paesi del nord e quelli del sud, a favore della pace, dello sviluppo e della governabilità democratica.

La riforma normativa della cooperazione costituisce in questo senso un primo passo, un passaggio indispensabile, per rendere funzionale e credibile quest'importante componente della politica estera dell'Italia.

A questo mirano le innovazioni introdotte nella nostra proposta di riforma, alla luce anche dei limiti della normativa attuale.

Tutti gli strumenti e tutti i canali vengono riferiti ad un'unica politica di cooperazione, che il nostro Paese è chiamato a svolgere in modo attivo sia sul piano bilaterale che a livello multilaterale, sia con la cooperazione a dono che concedendo crediti di aiuto.

Il conseguimento degli obiettivi nei Paesi e nei settori prioritari viene perseguito in base ad una programmazione pluriennale dotata per tutta la durata di risorse finanziarie certe.

Vengono correttamente differenziati ed articolati i ruoli istituzionali e le relative competenze, a livello di Parlamento, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi di gestione, di esecutori e di organi di controllo.

Vengono fortemente valorizzati l'apporto autonomo della società civile e delle organizzazioni non governative e la loro collaborazione con l'aiuto pubblico allo sviluppo; in chiave diversa ma coerente vengono valorizzati il territorio italiano e le sue componenti più vitali, coordinate a livello periferico (regioni, province, comuni), sia nelle azioni autonome di solidarietà internazionale, sia nell'ambito della cooperazione decentrata.

Nell'articolo 1 si propongono finalità chiare (comma 1): la cooperazione allo sviluppo rinnovata deve essere concepita come strumento trainante di un'azione più vasta dell'Italia a favore della riduzione della povertà, contro l'esclusione sociale e per l'integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale. Questo obiettivo di fondo richiede un allargamento del dibattito all'insieme dei rapporti nord-sud, specificamente al miglioramento dei rapporti commerciali, alla soluzione del problema del debito estero dei Paesi poveri e alla creazione e sostegno delle istituzioni, economiche e politiche, favorevoli allo sviluppo.

Gli orientamenti definiti nel comma 2 fanno riferimento diretto al nuovo consenso multilaterale sulle finalità e sulle modalità della cooperazione internazionale. In particolare agli impegni presi dai governi e dai soggetti della società civile, negli ultimi vertici dell'ONU, sulla popolazione, sull'*habitat*, sulle problematiche di genere, sullo sviluppo sociale e sulla sicurezza alimentare. Va affermato che la cooperazione allo sviluppo non risponde ad una politica assistenzialistica, ma si fonda sul dialogo politico fra donante e ricevente in un quadro di reciproco interesse.

Nella nostra proposta di legge la cooperazione bilaterale non è funzionale ad una politica parallela e separata da quella che governa la cooperazione multilaterale, ma entrambe rispondono ad una stessa impostazione e rientrano in un unico sistema di articolazione degli strumenti e delle risorse (comma 3). L'aiuto pubblico allo sviluppo bilaterale dell'Italia, quindi, si muove all'interno di un quadro multilaterale, cercando il massimo di coordinamento e complementarità possibili. La cooperazione multilaterale, viceversa, costituisce un'azione collettiva in cui l'Italia, come gli altri Stati nazionali, partecipa attivamente, a diversi livelli, nella programmazione e nell'attuazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo internazionale. In questa direzione il primo impegno deve essere assunto all'interno della cooperazione dell'Unione europea, per costruire una politica comune verso i Paesi e le aree più

povere del mondo, in primo luogo dell'Africa, e per un'attenta revisione e rilancio della Convenzione di Lomè.

Allo scopo di rendere autorevole ed efficace il perseguimento delle finalità indicate, la nostra proposta di legge colloca la politica di cooperazione nell'ambito della politica estera (articolo 1, comma 4). La cooperazione come « parte integrante » della politica estera non può significare semplicemente uno « strumento » della politica estera, né tanto meno della politica economica estera: la politica di cooperazione allo sviluppo deve diventare una significativa componente dell'azione internazionale dell'Italia, componente che dialoga con un ampio ventaglio di altre politiche le cui competenze travalicano la dimensione nazionale, quali il commercio estero, la politica monetaria, la politica sull'immigrazione e la solidarietà sociale.

L'articolo 2 definisce i *partner* della nostra cooperazione, estendendo i possibili interlocutori anche al di fuori dei governi, e per contro fissa nel rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche e nell'attenzione ai bisogni primari della popolazione precise condizioni politiche nei confronti dei governi.

Per contribuire alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi indicati nel capo I della presente proposta di legge, occorre che le istituzioni siano messe nelle condizioni di acquisire una capacità di elaborazione, di indirizzo e di intervento ben diversa dell'attuale e che progressivamente le porti all'altezza delle nuove sfide planetarie.

Centro motore di questa operazione dovrà essere il programma triennale di cooperazione allo sviluppo che le Camere, su proposta del Governo, sono chiamate ad approvare entro il 31 luglio dell'anno antecedente il triennio di riferimento (articolo 3, comma 1).

I presentatori della proposta di legge sono ben consapevoli che di « programmi » sono pieni gli « scantinati » ove ha piena libertà « la critica roditrice dei topi ». Ciò è accaduto anche nel settore della cooperazione. Per questi motivi all'articolo 3 e successivi del capo II cercano di stringere

in un sol modo i momenti della programmazione, dell'indirizzo, del controllo e di un impegno finanziario congruo e certo per tutto il periodo di programmazione, secondo momenti di intervento distinti ma strettamente correlati fra loro.

Anzitutto occorre definire esattamente i contenuti del programma che deve qualificarsi per essere il punto di intersezione di un'articolazione geografica e settoriale, tale però da corrispondere anche a criteri di flessibilità e di adattamento, necessari in una fase storica contrassegnata da profondi mutamenti che fanno emergere nuove e talvolta inedite priorità.

Il comma 3 dell'articolo 3 contiene i punti che devono necessariamente essere compresi nel programma.

Come si può evincere dalla lettura [comma 3, lettere da *a*) a *m*)] il programma dovrà essere un « articolato » che lega obiettivi, strumenti, finanziamenti e loro ripartizione attorno all'individuazione dei Paesi e dei settori prioritari degli interventi e tramite lo strumento dei « programmi-Paese » e delle « iniziative tematiche regionali ».

In coerenza con questa filosofia programmatica la proposta di legge introduce un'importante innovazione sul versante dei meccanismi di finanziamento, così da assicurare coerenza tra programmazione pluriennale e disponibilità certa delle risorse necessarie.

Uno degli elementi di cronica debolezza della presente programmazione è infatti costituito, oltretutto dalla sempre crescente insufficienza delle risorse, dalla perenne incertezza degli stanziamenti indicati in finanziaria su base triennale ma deliberati annualmente in bilancio.

La conseguenza è che gli impegni dell'Italia nel settore vivono in uno stato di endemica precarietà, vanificando ogni concetto di programmazione. Sono questi i motivi che sollecitano i firmatari della presente proposta di legge a proporre un meccanismo di finanziamento nel quale sia possibile concentrare sul primo anno le risorse del triennio e lasciare a finanziamento zero i successivi due anni.

Sul lato del controllo va evidenziato che la proposta di programma presentata dal

Governo deve essere accompagnata dalla relazione consuntiva del programma triennale precedente, contenente la descrizione dei progetti, le relazioni di monitoraggio e di valutazione ed i consuntivi finanziari (articolo 3, commi 1 e 2).

Inoltre, annualmente, il Governo deve sottoporre all'approvazione del Parlamento una relazione consuntiva relativa allo stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi previsti dal programma per l'anno antecedente (articolo 3, comma 6).

La normativa contiene, infine, le relative disposizioni per eventuali proposte di variazioni annuali (articolo 3, commi 2 e 6).

L'articolo 4 definisce la responsabilità politica dell'aiuto pubblico allo sviluppo che è affidata al Ministro degli affari esteri (comma 1).

È questa una norma assai rilevante sotto il profilo istituzionale e politico in quanto riafferma che l'aiuto pubblico allo sviluppo si svolge nell'ambito della politica estera e ne è parte integrante. Ha dunque il suo riferimento centrale nell'azione internazionale dell'Italia e rientra nelle competenze del Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 dell'articolo 4 riguarda la figura del sottosegretario di Stato alla cooperazione, la cui persona, nel caso che il Ministro eserciti la facoltà di delega delle proprie funzioni (di cui al comma 3 del medesimo articolo), deve coincidere con quella che presiede l'Agenzia, di cui all'articolo 8.

I commi 4 e 5 riguardano la Segreteria tecnica. Essa è istituita a supporto del Ministro (o del sottosegretario) al fine di assicurare le funzioni di cui ai commi 1 e 3 e per garantire il coordinamento dell'azione dell'aiuto pubblico allo sviluppo nazionale con gli organismi internazionali (comma 4).

Un punto di particolare rilievo per un corretto ed efficace funzionamento della struttura è rappresentato dal fatto che la Segreteria tecnica deve coordinarsi con la Segreteria generale del Ministero e con le varie direzioni generali per assicurare la necessaria coerenza fra la politica di cooperazione e la politica estera del Paese.

La Segreteria tecnica, integrata da un ristretto nucleo di esperti di fiducia del Ministro (o del sottosegretario) (comma 7) è dotata di un organico (non più di trenta persone) costituito da personale esperto nel settore della cooperazione (comma 6).

La Segreteria tecnica, con a capo il Ministro (o il sottosegretario), deve costituire in tal modo il nucleo politico del nuovo assetto, il punto dal quale si dipartono elaborazioni, indirizzi, scelte che vanno a costituire il programma triennale presentato dal Governo al Parlamento e la cui gestione è necessariamente affidata alla responsabilità dell'Agenzia di cui all'articolo 8.

Complessivamente è un nuovo modello che si va ad affermare ed in questo quadro è fondamentale che la Segreteria tecnica possa operare in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 affinché non incorra in quei vincoli che sono propri dell'attuale modello imperniato sulla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) (articolo 4, comma 8).

Dopo l'articolo 5 che norma le competenze del Ministro del tesoro (fondi di sviluppo a carattere multilaterale e concessione contributi obbligatori), l'articolo 6 della proposta di legge definisce alcuni indirizzi tesi a rafforzare gli strumenti a disposizione del Parlamento.

Da qui la previsione che le Commissioni esteri di Camera e Senato possano istituire appositi Comitati per la cooperazione, quali articolazioni delle Commissioni stesse (comma 1); a tali Comitati possono essere conferiti poteri di istruttoria e di parere per tutti gli atti di competenza del Parlamento relativi alla materia dell'aiuto pubblico allo sviluppo (comma 2).

Di particolare rilievo sono, tuttavia, i commi 3 e 4 dell'articolo 6 che riguardano i poteri ispettivi del Parlamento. Essi si esercitano su tutte le attività che, direttamente o indirettamente, fruiscono di finanziamenti o di contributi dell'aiuto pubblico allo sviluppo o di benefici giuridici (comma 3).

L'indicazione dei poteri ispettivi del Parlamento nonché le modalità di esercizio costituiscono parte integrante, attraverso apposite clausole esplicative, dei contratti,

delle convenzioni e degli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della cooperazione allo sviluppo (comma 4).

Si è ritenuto non opportuno istituire un'apposita Commissione parlamentare bicamerale, che avrebbe separato i compiti di indirizzo da quelli di controllo e che avrebbe generato confusione tra le proprie competenze e quelle istituzionalmente spettanti alle Commissioni parlamentari permanenti. È tuttavia necessario che queste ultime dispongano di adeguati strumenti tecnici di supporto, che le mettano nelle condizioni di svolgere al meglio i compiti di indirizzo, di analizzare nel merito il programma sottoposto dal Governo alla loro approvazione, ed i successivi adattamenti, nonché di esercitare con efficacia i poteri di controllo (comma 5). È auspicabile che, per quanto possibile, tali strumenti siano comuni o quantomeno correlati.

Nel Capo III (Gestione della cooperazione allo sviluppo) si identificano il quadro istituzionale e le competenze degli enti responsabili della messa in opera dell'insieme delle iniziative che formano l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Per la sua specificità, la gestione delle attività di cooperazione richiede strutture tecniche che siano dotate al contempo di una grande professionalità e di una elevata motivazione. Tali doti sono fondamentali per permettere di operare con trasparenza, ma anche con la flessibilità necessaria per rispondere con efficacia ad un quadro internazionale con dinamiche in rapida evoluzione.

A tale scopo viene creato un ente di diritto pubblico, la « Agenzia per la cooperazione internazionale » e vengono ridefiniti i compiti del Mediocredito centrale al fine di creare un insieme di competenze atte a garantire il necessario livello professionale per una efficace presenza internazionale (articolo 7, comma 1).

Congiuntamente l'Agenzia per la cooperazione internazionale ed il Mediocredito centrale devono fornire al Ministero degli affari esteri gli elementi ed i supporti tecnici necessari per formulare il programma triennale, sviluppare e sostenere una politica di cooperazione efficace, nonché pro-

muovere la necessaria integrazione internazionale (articolo 7, comma 2). Ciò permette di passare da un atteggiamento passivo rispetto alle istituzioni internazionali, che ha caratterizzato gli ultimi anni, ad un ruolo attivo sia come valori messi in campo che come capacità operativa.

La natura, gli organi, la composizione, i meccanismi di funzionamento ed i compiti dell'Agenzia sono definiti nell'articolo 8. In particolare se ne affida la presidenza ad un sottosegretario, lo stesso cui il Ministro degli affari esteri può delegare l'intera materia della cooperazione.

Viene individuata una struttura agile e flessibile (commi da 7 a 10), che dovrà essere costituita sulla base di un organigramma funzionale. L'operatività degli organi statuari e dei servizi generali è assicurata principalmente dal personale dipendente, previsto con un contingente massimo di cinquanta unità, mentre nei limiti dei costi di funzionamento previsti dal programma triennale approvato dal Parlamento (e comunque non superiore all'8 per cento), potrà avvalersi di ulteriore personale con contratto triennale di diritto privato variabile in quantità e caratteristiche, per assicurare la gestione del programma triennale ed il buon svolgimento di tutti i compiti gestionali assegnatili nel comma 11, ivi compresa la costituzione di uffici nei Paesi prioritari ed in alcune sedi internazionali (comma 12).

Il momento gestionale viene completamente separato da quello realizzativo (comma 13); ciò consente all'Agenzia di provvedere con la massima trasparenza all'affidamento dell'esecuzione; l'Agenzia viene inoltre a svolgere un ruolo di promotore del coinvolgimento dei soggetti più vivi nel campo sociale, produttivo, della ricerca e della formazione nonché di un maggiore impegno delle regioni e degli enti locali.

Attraverso l'Agenzia viene anche assicurata una banca dati trasparente (comma 14).

Le competenze del Mediocredito centrale, regolamentate nell'articolo 9, affiancano alla gestione bancaria dei crediti di aiuto un importante supporto tecnico al-

l'Agenzia nelle fasi dell'individuazione, dell'analisi di fattibilità, sostenibilità ed impatto e nel monitoraggio delle iniziative finanziate con lo strumento del credito. È infatti necessario che tale strumento non sia destinato ad una componente parallela e separata della cooperazione, ma che affianchi quello del dono nell'implementazione di un'unica politica di cooperazione.

Questo principio è ribadito anche nell'articolo 10, che riunisce in un Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo tutte le risorse finanziarie stanziare dal Parlamento, restituite dal rimborso dei crediti di aiuto, recuperate dai residui dell'attuale gestione e di altre origini (articolo 10, comma 1). Solo successivamente all'approvazione del programma triennale ed in base a tale programma il Fondo viene suddiviso tra doni e crediti (comma 2). Le rispettive risorse saranno poi gestite rispettivamente dall'Agenzia e dal Mediocredito centrale, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

La cooperazione non governativa, trattata nel capo IV, ha finora dato buona prova di sé e prodotto anche benefici di ritorno sul complesso della cooperazione italiana. Per questo nella nostra proposta di legge essa viene potenziata, incoraggiata ad operare più liberamente mobilitando risorse e potenzialità della società civile, anche senza contributi pubblici, e coinvolta in un innovativo rapporto di « fiducia controllata » con l'aiuto pubblico allo sviluppo basato sulla verifica dei risultati.

Il riconoscimento di idoneità *una tantum* dell'attuale normativa viene sostituito con una gamma più organica di criteri, che da un lato consenta l'accesso al più ampio mondo dell'associazionismo, ma al tempo stesso tuteli l'esperienza, la professionalità specifica, la capacità operativa dimostrata e la positività dei risultati conseguiti, nonché il radicamento nella società civile italiana, la capacità di aggregazione e di mobilitazione di risorse dirette ed indirette (articolo 11).

Le organizzazioni non governative (ONG) che rientrano in tale gamma di criteri sono incoraggiate ad operare, anche senza l'apporto di finanziamenti pubblici,

attraverso la defiscalizzazione dei contributi privati, l'esenzione fiscale delle operazioni di cooperazione, il riconoscimento dei diritti e delle garanzie ai volontari ed ai cooperanti impegnati nelle loro attività di solidarietà e cooperazione internazionale, e vengono coinvolte in un confronto concreto con le iniziative dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei Paesi in cui esse sono attive (articolo 12).

Gli articoli 13, 14 e 15 ridefiniscono i diritti ed i doveri dei volontari e dei cooperanti, le due principali tipologie di operatori della cooperazione non governativa.

Per quanto riguarda la concessione di contributi pubblici (articolo 16), essendo la cooperazione non governativa separata da quella governativa e dalle sue priorità è comunque necessario mantenere una riserva prefissata di risorse cui attingere (comma 1).

Negli altri commi dell'articolo 16 viene rimossa l'approvazione e contribuzione puntuale di ogni iniziativa di cooperazione non governativa ed introdotto il meccanismo del « *block grant* » già attivato con successo dalla Unione europea sulla base di criteri e requisiti chiaramente stabiliti, e della valutazione dell'esperienza sul campo e delle attività svolte *in loco* ed in Italia nel triennio precedente, effettuata dall'Agenzia, si autorizza la organizzazione non governativa a stipulare con la pubblica amministrazione un « accordo-quadro » di cofinanziamento, in base al quale si affida all'associazione un fondo triennale da gestire secondo criteri prefissati a cofinanziamento di un piano triennale di iniziative (nei Paesi in via di sviluppo e in Italia) da dichiarare, relazionare annualmente a stati di avanzamento (peraltro anche l'erogazione è a rate annuali) e poi rendicontare.

Quelli che attualmente vengono chiamati « progetti affidati ad organizzazioni non governative », finanziati interamente e non solo contribuiti parzialmente, non hanno nulla a che vedere con la cooperazione non governativa. Essi rientrano a pieno titolo nella programmazione della cooperazione pubblica e l'eventuale affidamento ad organizzazioni non governative della loro esecuzione viene regolamentato

secondo apposite procedure concorsuali nell'articolo 17.

La cooperazione decentrata, trattata nel capo V della presente proposta di legge, costituisce una delle più significative innovazioni. Per cooperazione decentrata intendiamo un insieme di accordi-quadro di cooperazione e interscambio tra un'entità territoriale italiana (eventualmente coordinata con altre entità territoriali italiane o di altri Paesi del nord del mondo) e una o più entità territoriali dei Paesi *partner* di cooperazione, in cui le due parti raccordano i soggetti attivi del proprio territorio (organizzazioni non governative di sviluppo, associazioni sociali, piccole e medie imprese, imprese sociali, università e istituti di formazione, ricerca e informazione, istituti di credito, enti per il commercio, aziende municipalizzate e pubblici servizi, sindacati e associazioni di categoria, comunità di immigranti, eccetera) e coordinano l'applicazione dell'accordo-quadro da parte di tali soggetti e dei loro omologhi nel territorio del partenariato. L'articolo 18 definisce gli ambiti di legittimità della cooperazione decentrata ed i relativi benefici fiscali nonché l'utilizzazione di operatori.

L'articolo 19 prevede, che, anche quando non correlate con il programma della cooperazione italiana e quindi non cofinanziate, le iniziative autonome di cooperazione decentrata possano mobilitare, oltre a fondi propri tratti dai bilanci locali (come già previsto dalla legge n. 68 del 1993, articolo 19, comma 1-*bis*, e da noi ripreso nel comma 2), anche e soprattutto risorse private provenienti dal territorio e dai suoi soggetti attivi, nonché contributi e cofinanziamenti esterni a fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano (Unione europea, Agenzie delle Nazioni Unite, eccetera). I contributi e finanziamenti privati devoluti alle amministrazioni locali per tali iniziative sono deducibili dall'IRPEF del donatore fino al 2 per cento del reddito imponibile o inseribili come costo di esercizio nel bilancio delle imprese fino allo 0,2 per cento del volume delle entrate. Acquisti di beni e servizi per tali iniziative sono fiscalmente di natura non commerciale e quindi esenti da imposte.

Gli interventi promossi dai soggetti della cooperazione decentrata, impostati sulla base dei criteri prima indicati, se inseriti nella politica di cooperazione nazionale, vengono concordati nell'ambito dei programmi-Paese, delle iniziative tematiche regionali o degli interventi di emergenza e sono cofinanziati dal Ministero degli affari esteri, in misura non superiore ad una quota prefissata (70 per cento) e secondo precisi e predefiniti criteri di valutazione delle iniziative, di monitoraggio e controllo della loro esecuzione e di rendicontazione dei cofinanziamenti (articolo 20).

L'articolo 21 definisce gli organi ed i meccanismi per il coordinamento della politica di cooperazione e per la concertazione delle iniziative. Tra i diversi soggetti pubblici sono previste una conferenza triennale di concertazione del programma ed una conferenza di servizi cui partecipano le amministrazioni centrali interessate, la Conferenza delle regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Inoltre, per ognuno dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche-regionali in cui si articola il programma dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano, si prevede la costituzione di un apposito tavolo di concertazione aperto a tutti i soggetti pubblici e privati operanti in quell'ambito della cooperazione. Infine si ritiene efficace istituire nell'ambito delle nostre rappresentanze presso gli organismi internazionali di cooperazione la figura dell'addetto di cooperazione proveniente dalla Segreteria tecnica.

L'obbligo di affidare l'esecuzione delle iniziative di cooperazione esclusivamente tramite gare internazionali o altre definite procedure concorsuali, i relativi criteri e modalità sono previsti nell'articolo 22.

Infine l'articolo 23 fissa le norme transitorie e finali, istituendo nella figura del presidente dell'Agenzia di cui all'articolo 8 un commissario *ad acta*, per la durata di sei mesi, al fine di assicurare un rapido ed efficace passaggio di consegne tra i diversi organi e normative attuali agli organi conseguenti alla legge di riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 1.

(Finalità).

1. La politica di cooperazione allo sviluppo o di aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia ha come finalità la lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo, l'integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e l'integrazione nelle società nazionali delle popolazioni e delle fasce sociali emarginate dei Paesi in via di sviluppo.

2. La lotta alla povertà e all'esclusione sociale viene perseguita coerentemente con le deliberazioni assunte nei Vertici mondiali delle Nazioni Unite, con particolare riguardo a quelli di Rio del 1992, del Cairo del 1994, di Copenaghen del 1995, di Pechino del 1996 e di Roma del 1996, e il loro conseguimento viene verificato, anche sul piano quantitativo, con le metodologie ed i parametri adottati dagli organismi multilaterali, in primo luogo il Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e la Banca mondiale.

3. In coerenza con le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Italia partecipa e contribuisce alla formulazione di una politica di cooperazione comune dell'Unione europea ed alla costruzione di un nuovo partenariato fra i Paesi del nord e del sud del mondo, a favore della pace, dello sviluppo e della democrazia. Il partenariato si fonda sul dialogo politico fra i Paesi donatori e i Paesi riceventi l'aiuto pubblico allo sviluppo e comprende l'insieme delle società che formano i Paesi che cooperano.

4. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia è parte integrante della sua politica estera e si attua tramite il canale bilaterale e quello multilaterale.

ART. 2.

(Destinatari della cooperazione).

1. Sono *partner* dell'aiuto pubblico allo sviluppo:

a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi in via di sviluppo;

b) i soggetti, pubblici o privati, le popolazioni e le comunità locali dei Paesi in via di sviluppo, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti;

c) le popolazioni e comunità locali direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale, o a seguito di specifica individuazione da parte del programma di cui all'articolo 3 o se i relativi governi rientrano nei casi di cui comma 2 del presente articolo.

2. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che:

a) si rendano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche, sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali; in tali casi deve essere sospeso ogni intervento eventualmente in corso;

b) destinino al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive rispetto a quelle riservate ai bisogni sociali della popolazione, secondo i criteri stabiliti nel programma di cui all'articolo 3.

3. Le risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano non possono essere utilizzate direttamente o indirettamente per finanziare attività di carattere militare o di polizia.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZI,
CONTROLLI E COMPETENZE

ART. 3.

(Programma triennale di cooperazione allo sviluppo).

1. Le Camere, entro il 31 luglio dell'anno antecedente il triennio di riferi-

mento, su iniziativa del Governo, approvano il programma triennale di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato « programma ». La proposta di programma presentata dal Governo è accompagnata dalla relazione consuntiva del programma triennale precedente, contenente la descrizione dei progetti, le relazioni di monitoraggio e di valutazione ed i consuntivi finanziari.

2. Entro il 30 marzo dell'anno successivo all'approvazione del programma, il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento le eventuali proposte di variazione del programma in base alle risorse finanziarie allocate nel corso della sessione di bilancio.

3. Il programma è articolato geograficamente e settorialmente e comprende:

a) la definizione degli obiettivi, degli strumenti e dei finanziamenti necessari riferiti all'intero triennio in questione;

b) l'individuazione dei Paesi prioritari cui indirizzare gli interventi di cooperazione;

c) l'individuazione dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

d) l'individuazione delle quote di risorse da destinare per i crediti di aiuto e per gli interventi a dono;

e) la definizione della quota di riserva finanziaria finalizzata agli interventi di emergenza e gli indirizzi generali per la sua utilizzazione;

f) la definizione della quota di riserva finanziaria finalizzata per i contributi alla cooperazione non governativa, nonché i criteri per la valutazione dei soggetti della cooperazione non governativa e per la concessione dei contributi;

g) la ripartizione dei fondi fra il canale bilaterale e quello multilaterale, esclusi i contributi obbligatori;

h) la ripartizione, la destinazione e la finalizzazione dei fondi multilaterali volontari fra i vari organismi internazionali, ovvero organismi dell'Unione europea,

Agenzie delle Nazioni unite, Banca mondiale, banche regionali e fondi di sviluppo;

i) la destinazione e la finalizzazione delle risorse attribuite al canale multi-bilaterale;

l) la quota di risorse da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 8, che in ogni caso non possono superare l'8 per cento del Fondo unico di cui all'articolo 10;

m) i criteri e le tipologie generali delle attività di cooperazione bilaterali, multi-bilaterali o multilaterali, a dono o a credito, o parti delle stesse, che si prestano in modo più adeguato ad essere eseguite da soggetti della cooperazione non governativa.

4. La riserva finanziaria per gli interventi di emergenza non può superare il 10 per cento delle risorse disponibili. Tali interventi si attuano a fronte di gravi catastrofi di origine naturale o umana e sono finalizzati a predisporre le condizioni per la ripresa dello sviluppo; ciascun intervento non può superare la durata di un anno.

5. La predisposizione degli interventi previsti dal programma attraverso lo strumento dei crediti di aiuto, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1, è formulata secondo i seguenti obiettivi prioritari:

a) la promozione dell'imprenditoria locale ed il finanziamento delle infrastrutture di base nei Paesi poveri;

b) la sperimentazione di strumenti innovativi di aiuto, con particolare riguardo al sostegno ai sistemi finanziari formali e informali dei Paesi in via di sviluppo e ai processi di ristrutturazione e di conversione del debito estero dei Paesi più poveri.

6. Annualmente, entro il 31 marzo, il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento una relazione consuntiva relativa allo stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi previsti dal programma per l'anno antecedente, conte-

nente in particolare la descrizione dei progetti, le relazioni di monitoraggio e di valutazione ed i consuntivi finanziari. Entro il medesimo termine, il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento le eventuali proposte di variazione del programma derivanti da eventi non previsti ed intervenuti successivamente all'approvazione del programma medesimo.

ART. 4.

(Competenze del Ministro degli affari esteri).

1. La responsabilità politica dell'aiuto pubblico allo sviluppo è affidata al Ministro degli affari esteri.

2. Il Ministro degli affari esteri delega le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo e la vigilanza sull'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 8 ad un sottosegretario di Stato.

3. Nell'ambito della responsabilità politica del Ministro degli affari esteri, stabilita ai sensi del comma 1, rientrano le seguenti funzioni:

a) predisposizione della proposta di programma, delle proposte di variazione e delle relazioni informative e consuntive da sottoporre all'approvazione del Parlamento, ai sensi dell'articolo 3;

b) supervisione della definizione operativa delle attività che costituiscono i programmi-Paese e le iniziative tematiche regionali;

c) supervisione della messa in opera del programma triennale;

d) supervisione della messa in opera dei programmi-Paese, delle iniziative tematiche regionali e delle altre azioni da parte dell'ente di gestione;

e) cura dei rapporti con gli organismi multilaterali e con gli altri donatori;

f) gestione di rapporti con i Paesi *partner* della cooperazione.

4. Al fine di assicurare le funzioni di cui ai commi 1 e 3, nonché per garantire il coordinamento dell'azione dell'aiuto pubblico allo sviluppo nazionale con gli organismi internazionali sulle tematiche di comune attinenza, è istituita presso il Ministero degli affari esteri una Segreteria tecnica, a supporto del sottosegretario delegato ai sensi del comma 2.

5. Il Ministro degli affari esteri assume le opportune iniziative affinché la Segreteria tecnica si coordini con la Segreteria generale del Ministero degli affari esteri e con le varie direzioni generali, per assicurare la necessaria coerenza fra politica di cooperazione e politica estera.

6. Per svolgere le funzioni di cui ai commi 4 e 5 la Segreteria tecnica è dotata di un organico che non può superare le trenta unità, costituito da personale esperto nella cooperazione internazionale. Tale personale è reclutato in quote equivalenti:

a) all'interno del Ministero degli affari esteri e presso le altre amministrazioni dello Stato centrali e periferiche e gli enti pubblici non economici;

b) tra esperti assunti con contratto privato.

7. La Segreteria tecnica può essere integrata da un nucleo di esperti di fiducia del sottosegretario delegato, composto da non più di cinque unità.

8. La Segreteria tecnica è costituita ed opera in deroga agli articoli 1, 4, 17, 19, 20, 24, 25, 31, 86, 93, 94, 99, 101, 114, 168 e 203 ed alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le norme per il funzionamento della Segreteria tecnica sono emanate ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della presente legge.

9. Il Ministero degli affari esteri istituisce un apposito capitolo di bilancio al fine di assicurare le risorse necessarie al funzionamento della Segreteria tecnica.

ART. 5.

(Competenze del Ministro del tesoro).

1. Il Ministro del tesoro assicura direttamente gli impegni derivanti da accordi internazionali per la partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale e per la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alle relazioni informative e consuntive di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Strumenti del Parlamento).

1. Alle Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica spetta l'esame del programma, delle relazioni di cui all'articolo 3 e di tutti gli altri atti di competenza del Parlamento relativi alla materia dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Esse possono istituire, al proprio interno, appositi Comitati competenti in materia di cooperazione, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari.

2. I poteri ispettivi del Parlamento si esercitano su tutte le attività che, direttamente o indirettamente, fruiscono di finanziamenti o di contributi dell'aiuto pubblico allo sviluppo o di benefici giuridici conseguenti all'applicazione della presente legge.

3. L'indicazione dei poteri ispettivi del Parlamento ai sensi del comma 2, nonché le modalità di esercizio, costituiscono parte integrante, attraverso apposita clausola esplicativa, dei contratti, delle convenzioni e degli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della cooperazione allo sviluppo.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti nella materia disciplinata dalla presente legge il Parlamento predispone gli opportuni strumenti tecnici di supporto, individuando i relativi finanziamenti.

CAPO III

GESTIONE DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

ART. 7.

(Organismi di gestione).

1. La gestione operativa della cooperazione allo sviluppo dell'Italia è affidata alla Agenzia per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 8; la gestione bancaria dei crediti di aiuto è attribuita al Medio-credito centrale.

2. Gli organismi di gestione di cui al comma 1 congiuntamente elaborano gli elementi tecnici necessari per la formulazione del programma triennale di cui all'articolo 3, curano le operazioni di definizione, identificazione e monitoraggio relativo ai programmi-Paese e alle iniziative tematiche regionali e forniscono il supporto tecnico al Ministero degli affari esteri per la definizione delle politiche settoriali e geografiche che emergono nel dibattito internazionale.

ART. 8.

(Agenzia per la cooperazione internazionale).

1. L'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata « Agenzia », è ente di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e di gestione, che adempie alle funzioni attribuitele agendo secondo criteri di efficienza ed economicità regolamentati dallo statuto di cui ai commi 9 e 10. L'Agenzia ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del sottosegretario agli affari esteri delegato per la cooperazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori di conti.

3. Il presidente è indicato dal Ministro degli affari esteri, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un vicepresidente.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da un funzionario del Ministero degli affari esteri, con funzioni di vicepresidente, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario dell'ufficio del Ministro per la solidarietà sociale e da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione dei Ministri competenti. Il consiglio di amministrazione definisce le linee generali operative dell'Agenzia e delibera anche sulla base di proposte del direttore generale dell'Agenzia, che partecipa al consiglio di amministrazione stesso senza diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può conferire al presidente deleghe per specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Agenzia.

5. Il direttore generale, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del consiglio di amministrazione, è responsabile della gestione dell'Agenzia ed opera sulla base delle direttive emanate dal consiglio di amministrazione.

6. Il collegio dei revisori di conti è composto dal presidente e da due membri effettivi. Il presidente, designato dal Ministro del tesoro, e i due membri effettivi sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

7. L'Agenzia opera in Italia e nei Paesi in via di sviluppo con personale di ruolo, che non può eccedere le cinquanta unità, e con personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale, in funzione degli impegni e degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3.

8. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

9. L'ordinamento interno dell'Agenzia, i principi di organizzazione e funzionamento sono regolati dallo statuto.

10. Lo statuto è emanato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro degli affari esteri, su proposta del sottosegretario delegato per la cooperazione di cui all'articolo 4, comma 2, e di concerto con il Ministro del tesoro. Le successive modifiche dello statuto sono adottate, su proposta del sottosegretario delegato, con decreto del Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. I compiti specifici dell'Agenzia sono:

a) effettuare, sulla base del programma triennale approvato dal Parlamento, gli studi di fattibilità e predisporre i termini di riferimento per la formulazione dei progetti; valutare sul piano economico, tecnico e di corrispondenza ai principi del programma triennale le singole iniziative; verificarne le condizioni di sostenibilità, di impatto occupazionale, ambientale e culturale; analizzare la redditività dei progetti generatori di reddito; sviluppare le progettazioni esecutive;

b) provvedere all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle iniziative di cooperazione, secondo le procedure di cui agli articoli 17, 20 e 22.

c) monitorare e verificare la realizzazione dei progetti, assicurare agli enti esecutori il pagamento a stati di avanzamento, certificare sia le fasi intermedie sia il completamento della realizzazione;

d) coordinare con i soggetti della cooperazione decentrata i termini di riferimento, le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative di cooperazione decentrata che rientrano nel programma di cooperazione governativo, quale i programmi-Paese, le iniziative tematiche regionali, gli interventi di emergenza, la formazione, e che sono oggetto di cofinanziamento;

e) valutare, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), l'attività dei soggetti della cooperazione non governativa; accertare la conformità alle finalità della presente legge del programma di utilizzazione da essi proposto; assegnare loro sulla base di tale valutazione i contributi spettanti; monitorare i progetti ed erogare i contributi in rate anticipate, ciascuna condizionata dall'analisi tecnica e finanziaria dello stato di avanzamento delle attività stesse;

f) gestire gli interventi di emergenza e di riabilitazione, concertandone in Italia e sul campo l'attuazione con gli altri soggetti nazionali e multilaterali;

g) gestire le iniziative di formazione in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, rivolte sia a quadri italiani, sia dei Paesi in via di sviluppo, coordinando allo scopo i centri specialistici italiani, gli altri istituti universitari e formativi, gli *stage* e le borse di studio, i corsi *in loco*.

12. L'Agenzia costituisce propri uffici nei Paesi prioritari e presso le sedi degli organismi internazionali più importanti.

13. Non rientrano nei compiti dell'Agenzia l'esecuzione diretta dei progetti, degli interventi e delle iniziative di cooperazione.

14. Presso l'Agenzia è istituita una banca dati in cui sono inserite le informazioni relative a tutti i programmi-Paese ed alle iniziative regionali tematiche, l'elenco dei progetti con le informazioni relative ai settori, le tipologie e lo stato di attuazione, nonché i contratti e le convenzioni. L'accesso alla banca dati da parte di terzi è disciplinato con regolamento emanato dall'Agenzia.

15. L'Agenzia, compatibilmente con lo svolgimento delle sue funzioni, può svolgere servizi remunerati anche per conto terzi.

ART. 9.

(Mediocredito centrale).

1. Il Mediocredito centrale espleta le sue funzioni nel campo della cooperazione

allo sviluppo attraverso una convenzione con il Ministero degli affari esteri.

2. Per la cooperazione tramite credito di aiuto, i compiti specifici di mediocredito centrale sono:

a) concedere, sulla base delle indicazioni del programma triennale di cui all'articolo 3, crediti finanziari agevolati, a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);

b) coadiuvare l'Agenzia per:

1) effettuare, sulla base del programma triennale approvato dal Parlamento, gli studi di fattibilità e predisporre i termini di riferimento per la formulazione dei progetti da finanziare con credito di aiuto; valutare sul piano economico, tecnico e di corrispondenza ai principi del programma triennale le singole iniziative a credito e verificarne le condizioni di sostenibilità, di impatto occupazionale, ambientale e culturale; analizzare la redditività dei progetti generatori di reddito e svilupparne la progettazione esecutiva;

2) monitorare e verificare la realizzazione dei progetti finanziati tramite crediti di aiuto; assicurare agli enti esecutori il pagamento a stati di avanzamento, certificare sia le fasi intermedie sia il completamento della realizzazione dei progetti.

3. I termini della convenzione e le modalità di erogazione dei crediti di aiuto di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

(Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per l'aiuto pubblico allo sviluppo è costituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato « Fondo », alimentato con:

a) gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, pari agli impegni derivanti dal

programma triennale approvato dal Parlamento;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo o da altri Paesi o enti internazionali;

c) le restituzioni di crediti di aiuto concessi dalla cooperazione italiana;

d) i fondi a tale fine destinati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

e) le donazioni, i lasciti, legati o le liberalità;

f) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia o del Mediocredito centrale relativamente alla gestione delle attività legate all'aiuto pubblico allo sviluppo;

g) tutte le risorse derivanti dall'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, allocate ma non impegnate e quelle impegnate e non erogate al momento del trasferimento finale delle attività dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'Agenzia, secondo quanto previsto all'articolo 23 della presente legge.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento del programma triennale il fondo è suddiviso in:

a) un Fondo nazionale per la realizzazione e gestione da parte dell'Agenzia delle iniziative finanziate a titolo gratuito;

b) un Fondo rotativo per la realizzazione e gestione da parte del Mediocredito centrale delle iniziative finanziate con crediti di aiuto.

3. Alla gestione delle attività da parte dell'Agenzia e del Mediocredito centrale dirette alla realizzazione delle iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO IV

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA

ART. 11.

(Soggetti della cooperazione non governativa).

1. Ai sensi della presente legge sono soggetti della cooperazione non governativa le organizzazioni e le associazioni che:

a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 o 39 del codice civile; abbiano personalità giuridica in Italia o un responsabile legale di cittadinanza italiana;

b) certifichino il bilancio annuale e possano documentare la corretta tenuta della contabilità;

c) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere, oltre ad attività di informazione e di educazione allo sviluppo, attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo; rientrano tra tali attività la realizzazione di progetti e di programmi a termine nei Paesi in via di sviluppo, di iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo nei Paesi in via di sviluppo, di interventi di emergenza, di iniziative di formazione di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in patria o all'estero, la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei Paesi in via di sviluppo, il sostegno ad iniziative di sviluppo basate sul rientro volontario di immigrati ed ogni altra attività atta a promuovere le finalità della presente legge;

d) non perseguano finalità di lucro; non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro; non siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopi di lucro; non ricevano dallo stesso donatore privato o da più donatori privati, tra essi finanziariamente collegati,

contributi, oblazioni e donazioni in denaro o in beni o servizi per un ammontare superiore al 10 per cento del loro bilancio;

e) prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali o da altre forme di autofinanziamento, ai fini statutarî;

f) possano dimostrare almeno tre anni continuativi di esperienza operativa diretta e di capacità organizzativa nella gestione di attività della cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale nei Paesi in via di sviluppo e di attività di informazione e di educazione allo sviluppo in Italia.

ART. 12.

(Diritti e doveri dei soggetti della cooperazione non governativa).

1. I contributi, le oblazioni e le donazioni in denaro, o in beni o servizi purché di valore certificato, erogati da persone fisiche in favore di soggetti della cooperazione non governativa sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile del donatore; quelli erogati da persone giuridiche possono essere riportati nel bilancio del donatore tra i costi di esercizio, nella misura massima dello 0,2 per cento del volume complessivo dei ricavi dell'esercizio. Il soggetto beneficiario deve rilasciare apposita certificazione al donatore, registrare la donazione nel proprio bilancio e dichiararne la destinazione o utilizzazione nell'ambito delle attività della cooperazione non governativa.

2. Le attività della cooperazione non governativa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ivi compresi l'acquisto di beni e servizi ed il compenso di prestazioni professionali in Italia ed all'estero, l'importazione e la vendita al dettaglio dei beni del commercio equo e solidale, con marchio riconosciuto dall'Unione europea, nonché le attività di risparmio etico atte a raccogliere fondi da destinare senza fini di lucro

al finanziamento di progetti della cooperazione non governativa nei Paesi in via di sviluppo, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale e sono esentati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La remunerazione dei depositi effettuati per almeno tre anni sui fondi creditizi del risparmio etico è esente da imposte. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. I soggetti della cooperazione non governativa possono impiegare volontari internazionali e cooperanti, richiedere ed ottenere contributi dal Ministero degli affari esteri a sostegno delle loro attività, partecipare all'affidamento concorsuale di interventi di cooperazione pubblica, operare nell'ambito della cooperazione decentrata, ai sensi del presente capo. Inoltre i soggetti della cooperazione non governativa possono accedere, alle condizioni previste per i crediti di aiuto, ad una riserva non inferiore al tre per cento del Fondo rotativo di cui all'articolo 10, comma 2), lettera *b*), secondo i criteri indicati dal sottosegretario delegato per la cooperazione, di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Partecipa di diritto ai tavoli di concertazione geografici ed a quelli tematici di cui all'articolo 21, comma 5, un rappresentante designato da ogni soggetto della cooperazione non governativa che operi da almeno tre anni nel Paese o nel settore oggetto del tavolo, ovvero che utilizzi contributi del Ministero degli affari esteri per attività di cooperazione in tale Paese o settore.

5. Per fruire dei benefici previsti dal presente articolo i soggetti della cooperazione non governativa sono tenuti a presentare annualmente all'Agenzia:

- a*) una copia del bilancio consuntivo;
- b*) una relazione informativa sulle attività della cooperazione in corso o concluse nell'anno precedente;
- c*) una relazione informativa sulle attività della cooperazione in programma.

ART. 13.

(*Volontari internazionali*).

1. Sono considerati volontari internazionali i cittadini italiani maggiorenni che abbiano stipulato un contratto di collaborazione di durata continuativa non inferiore a due anni con un soggetto di cooperazione non governativa, con il quale si siano impegnati a svolgere un servizio di cooperazione volontaria in uno o più Paesi in via di sviluppo.

2. È parte integrante del contratto di cui al comma 1 un periodo aggiuntivo all'inizio del servizio, di durata non superiore a tre mesi, da destinare alla formazione od alla specializzazione professionale.

3. Sono altresì considerati volontari internazionali coloro che, avendo già svolto un periodo di volontariato ai sensi del comma 2, stipulino un ulteriore contratto di durata continuativa non inferiore a quattro mesi.

4. Il trattamento economico del volontario è fissato dal contratto nell'ambito di massimali stabiliti ed aggiornati triennialmente dall'Agenzia per ciascun Paese in via di sviluppo.

5. I volontari con contratto registrato ai sensi dell'articolo 15, che, essendo stati sottoposti a visita medica ed arruolati, debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, in tempo di pace hanno diritto al rinvio per tutta la durata del contratto. Al termine di almeno un anno di effettivo e continuativo servizio di volontariato internazionale essi hanno diritto ad ottenere la definitiva dispensa dal Ministro della difesa. L'Agenzia provvede a segnalare al Ministero della difesa i rinvii ed a richiedere le dispense, secondo condizioni e criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

6. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile come volontari, con un impegno di servizio continuativo *in loco* almeno annuale.

ART. 14.

(Cooperanti in servizio di cooperazione non governativa).

1. Sono considerati cooperanti i cittadini maggiorenni, italiani o residenti in Italia, che abbiano stipulato un contratto di durata continuativa non superiore a due anni con un soggetto di cooperazione non governativa, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale, in uno o più Paesi in via di sviluppo nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale non governativa.

2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 e le fasce ammissibili del trattamento economico in funzione del luogo di impiego e delle mansioni svolte sono definiti ed aggiornati triennialmente dall'Agenzia. Sono comunque ammessi l'espletamento di attività in Italia o in Paesi diversi da quelli di impiego per periodi non superiori al 15 per cento della durata del contratto.

ART. 15.

(Diritti dei volontari e dei cooperanti).

1. Copia del contratto dei volontari e dei cooperanti stipulato ai sensi degli articoli 13 e 14 deve essere presentata all'Agenzia, che ne verifica la conformità e lo registra entro quindici giorni, decorsi i quali il contratto stesso si intende conforme e registrato. La qualifica di volontario internazionale o di cooperante è attribuita con la registrazione del contratto. Al termine del servizio l'Agenzia rilascia un attestato che, a parità di altre condizioni, costituisce titolo preferenziale di valutazione nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi e nell'ammissione agli impieghi privati.

2. Il contratto di cui al comma 1 prevede anche periodi di licenza ordinaria di trenta giorni per ogni anno di servizio, da utilizzare compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione del soggetto non governativo contraente, e quelli

di licenza straordinaria per gravi motivi di salute o di famiglia, matrimonio, esercizio di diritti politici, che non possono superare per ogni anno di servizio venti giorni considerati lavorativi nel Paese di impiego. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria sono considerati utili ai fini del computo del servizio prestato.

3. I volontari ed i cooperanti con contratto registrato ai sensi del comma 1 hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente con atto notorio sia volontario o cooperante.

4. Alle imprese private ed agli enti pubblici che concedono ai volontari o ai cooperanti da essi dipendenti od ai loro coniugi o conviventi il collocamento in aspettativa è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

5. I volontari ed i cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, l'anzianità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Tali iscrizioni, per i volontari e per i cooperanti collocati in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, sono a cura ed a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dal soggetto non governativo contraente; per gli altri volontari o cooperanti tali iscrizioni sono a cura ed a carico del soggetto non governativo contraente, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari e dei cooperanti. I volontari ed i cooperanti ed i loro familiari a carico conviventi *in loco* sono anche assicurati contro i rischi di infortunio, morte e malattia con polizza a loro favore e con massimali non inferiori a quanto

stabilito dall'Agenzia. Gli oneri delle assicurazioni di cui al presente comma sono posti a carico del costo complessivo dell'iniziativa di cooperazione.

6. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui al comma 5 sono commisurati ai compensi convenzionali per i volontari e per i cooperanti determinati con apposito decreto dei Ministri competenti.

7. Durante il contratto di cooperazione i volontari ed i cooperanti non possono intrattenere rapporti di lavoro subordinato né con il soggetto non governativo contraente né con altri soggetti.

ART. 16.

(Contributi finanziari alla cooperazione non governativa).

1. Nell'ambito del Fondo è costituita una riserva non inferiore al 10 per cento delle risorse finanziarie, destinata alla concessione di contributi ai soggetti della cooperazione non governativa per la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale e di attività di informazione ed educazione allo sviluppo.

2. Sei mesi prima della scadenza di ogni triennio di programmazione, i soggetti della cooperazione non governativa possono richiedere al Ministero degli affari esteri contributi a valere sulla riserva di cui al comma 1 da utilizzare per le attività da essi programmate nel triennio successivo, indicandone l'utilizzazione di massima prevista.

3. Entro sei mesi l'Agenzia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), esprime per ogni soggetto richiedente una valutazione, considerando:

a) la quantità e qualità delle attività da esso realizzate nel triennio precedente, con o senza contributi pubblici;

b) la sua capacità organizzativa, realizzativa e gestionale;

c) la sua capacità di mobilitare e coinvolgere altre componenti della società

italiana e di quella dei Paesi in cui ha operato;

d) la coerenza tra l'esperienza, la professionalità specifica e la capacità operativa dimostrata ed i Paesi e settori delle iniziative programmate.

4. Sulla base delle valutazioni di cui al comma 3 l'Agenzia dispone la ripartizione della riserva finanziaria tra i soggetti richiedenti.

5. Il contributo complessivo stanziato per ogni soggetto non governativo è da esso utilizzabile nella misura stabilita dall'Agenzia, che non può comunque superare il 70 per cento dei costi delle iniziative programmate. Il soggetto beneficiario deve dimostrare a consuntivo l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei relativi costi dichiarando i contributi pubblici o privati, la compartecipazione dei *partner* ed i propri apporti in denaro o in beni o servizi purché certificati. Deve inoltre presentare all'Agenzia copia dei documenti contabili dei costi da esso sostenuti in denaro in misura non inferiore ai contributi ricevuti in denaro.

6. Il contributo è erogabile dall'Agenzia in rate annuali anticipate, a seguito di presentazione da parte del soggetto non governativo:

a) per la riscossione della prima rata, del programma d'utilizzo e dei parametri misurabili di valutazione del conseguimento degli obiettivi dichiarati;

b) per le rate successive, della relazione informativa sullo stato di avanzamento delle iniziative, della documentazione contabile giustificativa almeno dell'intero contributo ricevuto e della documentazione contabile o altra certificazione giustificativa dell'intero costo delle iniziative realizzate.

7. Variazioni di destinazione del contributo rispetto al programma triennale devono essere approvate previamente dall'Agenzia. Si intendono comunque approvate decorsi tre mesi dalla richiesta.

8. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto non governativo ed a valutare in Italia ed *in loco* il conseguimento degli obiettivi da esso dichiarati e la validità degli interventi attuati.

9. Il soggetto non governativo è tenuto a restituire all'Agenzia gli eventuali residui attivi del contributo, risultanti dalla differenza tra il contributo ricevuto e la documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma o la quota contribuibile dell'intero costo delle iniziative programmate e realizzate ed incrementati degli interessi legali.

ART. 17.

(Affidamento di iniziative di cooperazione governativa a soggetti non governativi).

1. In base alle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m*), con decreto del Ministro degli affari esteri, sono individuati i settori di intervento per i quali l'Agenzia è autorizzata ad affidarne la realizzazione a soggetti non governativi, selezionati tramite apposita procedura concorsuale.

2. Al concorso di cui al comma 1, che deve essere attuato, per quanto possibile, adottando criteri analoghi a quelli dell'Unione europea, sono invitati tutti i soggetti già attivi nel Paese e nel settore da almeno tre anni. Nel caso i soggetti con tali requisiti siano meno di tre, l'invito va esteso a tutti i soggetti già attivi da almeno tre anni nel settore e nella regione e, se meno di tre, nel solo settore.

3. Non è ammesso il ricorso a procedure concorsuali nominative.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA

ART. 18.

(Iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali).

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni,

singolarmente, tra loro consorziati o in collegamento con altre amministrazioni decentrate di altri Paesi, possono promuovere iniziative di solidarietà internazionale ed accordi quadro di rilevanza internazionale di cooperazione e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni periferiche o agenzie locali di sviluppo dei Paesi in via di sviluppo. Nell'ambito di tali accordi le regioni, le province autonome, le province ed i comuni promuovono la partecipazione coordinata dei soggetti attivi sul proprio territorio, quali i soggetti della cooperazione non governativa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese sociali, le università e gli istituti di formazione, di ricerca e di informazione, gli enti pubblici territoriali, le organizzazioni sindacali e di categoria, le comunità di immigrati, le imprese, con particolare riguardo per le piccole e medie imprese, gli istituti di credito e gli enti commerciali. Congiuntamente ai *partner* nei Paesi in via di sviluppo, le regioni, le province autonome, le province ed i comuni coordinano l'implementazione dell'accordo quadro da parte dei soggetti del proprio territorio e di quelli omologhi che operano nel territorio del partenariato.

2. Gli enti locali o regionali, le imprese municipalizzate, le aziende sanitarie locali e gli altri enti o imprese pubblici territoriali possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito delle iniziative della cooperazione decentrata personale da essi dipendente.

3. Il personale impiegato in iniziative della cooperazione decentrata tramite un soggetto della cooperazione non governativa che partecipa a tale iniziativa può essere registrato come volontario internazionale o come cooperante, con i relativi diritti e doveri.

ART. 19.

(Risorse finanziarie della cooperazione decentrata).

1. Per il finanziamento delle iniziative della cooperazione decentrata, le regioni,

le province autonome, le province ed i comuni possono ricorrere ad un apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, possono accedere a contributi e cofinanziamenti internazionali e ricevere contributi e donazioni private.

2. All'apposito capitolo di spesa di cui al comma 1, i comuni, le province autonome e le province possono destinare fino allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione. Le regioni possono istituire e alimentare tale capitolo di spesa tramite legge regionale.

3. Contributi, finanziamenti e donazioni in denaro, o in beni e servizi purché di valore certificato, devoluti alle amministrazioni locali o regionali da persone fisiche per iniziative di cooperazione decentrata godono di esenzione fiscale e sono deducibili dall'imponibile IRPEF del donatore fino al 2 per cento. Quelli erogati da persone giuridiche possono essere riportate nel bilancio del donatore tra i costi di esercizio, nella misura massima dello 0,2 per cento del volume complessivo dei ricavi dell'esercizio.

4. Acquisti di beni e servizi per le iniziative di cui al comma 3 sono fiscalmente di natura non commerciale e quindi esenti da imposte.

ART. 20.

(Cofinanziamento delle iniziative di cooperazione decentrata nell'ambito del programma triennale).

1. Nell'ambito della programmazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo sono previste iniziative di cooperazione decentrata all'interno dei programmi-Paese e delle iniziative tematiche regionali. Le regioni e le province autonome che lo richiedano possono essere associate già in sede di definizione delle strategie e della formulazione dei programmi relativi a Paesi o settori di cui esse siano *partner*. Tutti i soggetti della cooperazione decentrata attivi in un Paese o settore partecipano al tavolo di concertazione delle iniziative in

quel Paese o area tematica, come definito ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

2. Le iniziative di cooperazione decentrata che rientrano nella programmazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché specifiche iniziative di emergenza, di riabilitazione, di formazione o di informazione ed educazione allo sviluppo in Italia, possono essere cofinanziate dal Fondo in misura variabile fino al 70 per cento del loro costo, in base agli accordi di programma e previa valutazione dei progetti da parte dell'Agenzia.

3. I soggetti della cooperazione decentrata che godono di cofinanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo sono soggetti al controllo e monitoraggio dell'Agenzia e sono tenuti a presentare rendicontazione dei costi.

4. Un quota non inferiore al 10 per cento dei fondi destinati ai programmi-Paese ed alle iniziative tematiche regionali deve essere destinata al cofinanziamento di iniziative di cooperazione decentrata rientranti nel programma triennale.

CAPO VI

STRUMENTI DI COORDINAMENTO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 21.

*(Coordinamento della politica
di cooperazione).*

1. La politica di cooperazione si fonda sul principio di coordinamento dei vari soggetti interessati.

2. Al fine di assicurare il coordinamento di cui al comma 1 è predisposta l'attivazione dei seguenti strumenti:

a) una conferenza triennale, presieduta dal Ministro degli affari esteri, alla quale devono partecipare i principali organi dello Stato, le amministrazioni decentrate, le forze sociali ed economiche, per istruire e concertare il programma triennale di cooperazione;

b) una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presieduta dal sottosegretario delegato per la cooperazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, cui partecipano tutte le organizzazioni centrali interessate, nonché rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2, lettera b), ha lo scopo di coordinare l'attività di cooperazione con le altre attività delle relazioni internazionali dell'Italia che interagiscono con essa.

4. Sono costituite, altresì, una o più sedi allargate per consentire un adeguato livello di coordinamento con gli organismi multilaterali e gli altri Paesi donatori, soprattutto nell'attività *in loco* della cooperazione.

5. È costituita una apposita sede di concertazione operativa, di seguito denominata « tavolo », per ciascun programma-Paese e per ciascuna iniziativa tematica regionale. Il tavolo riunisce gli operatori pubblici e privati operanti nel Paese o settore, compresi i soggetti della cooperazione non governativa e gli enti della cooperazione decentrata.

6. Nell'ambito delle rappresentanze italiane presso gli organismi internazionali operanti nella cooperazione è istituita la carica di « addetto di cooperazione », da assegnare a personale nominato tra i membri della Segreteria tecnica dal sottosegretario delegato per la cooperazione, di cui all'articolo 4.

ART. 22.

(Procedure di affidamento. Procedure per l'esecuzione delle attività di aiuto pubblico allo sviluppo).

1. Al fine di procedere ad un maggior coordinamento a livello comunitario, anche sul piano procedurale, per la realizzazione delle iniziative di cooperazione da

parte dell'Agenzia e del Mediocredito centrale, le procedure di gestione e di assegnazione e le tipologie contrattuali sono armonizzate a quelle utilizzate rispettivamente dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e della Banca europea per gli investimenti.

2. L'Agenzia ed il Mediocredito centrale possono stipulare in forma diretta convenzioni con amministrazioni centrali e decentrate e con istituti pubblici per le attività relative ad iniziative di cooperazione.

3. L'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione da realizzare nei Paesi in via di sviluppo non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

4. Con appositi regolamenti adottati dal Ministro degli affari esteri, il cui schema è predisposto dall'Agenzia e dal Mediocredito centrale, e sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le regole e le procedure per la gestione dei fondi previsti all'articolo 10 ed in particolare per il proprio funzionamento, il ciclo del progetto e la realizzazione delle iniziative dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Tali regolamenti contengono i capitoli generali e gli schemi di contratti e convenzioni tipo.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23.

(Norme transitorie e finali).

1. Il Presidente della Repubblica, con uno o più regolamenti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni attuative della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è

nominato il presidente dell'Agenzia. Entro tale termine sono soppressi la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e gli organi deliberanti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. Al presidente dell'Agenzia sono conferiti per la durata di sei mesi dalla sua nomina le qualità ed i poteri di commissario straordinario, con cui egli provvede al trasferimento delle competenze e delle relative risorse finanziarie all'ufficio stralcio di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare la gestione ordinaria e garantire l'ordinato trasferimento delle attività e delle risorse finanziarie alle nuove istituzioni previste dalla presente legge, l'Agenzia provvede alla istituzione di un ufficio stralcio, con durata di sei mesi, per la verifica dello stato d'avanzamento e la successiva gestione dei progetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine sono predisposte dettagliate relazioni su ciascun progetto nonché sugli impegni presi e sul loro stato d'attuazione.

4. Il presidente dell'Agenzia può richiedere l'assegnazione all'ufficio stralcio di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dipendente, comandato o con contratto a tempo determinato, che ne abbia fatto richiesta. Il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, disciplinato con contratto a tempo determinato, rimane comunque a disposizione dell'amministrazione ministeriale e fino alla scadenza del contratto.

5. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni vigenti in contrasto con la presente legge sono abrogate.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

